Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 luglio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 16 LUGLIO 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 814.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Antonelli Marianna fu Francesco, in comune di Santa Marinella (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 815.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Aonzo Massimo e Bruno di Giuseppe-Amedeo, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 816.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Balsi Agostino fu Matteo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 817.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Baroni-Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 818.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Baroni-Donati Giovan-Battista fu Leopoldo, in comune di Follonica (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 819.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Camuccini Pietro e Giulio fu Candido, in comune di Sacrofano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 820.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), in comune di Campagnano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 821.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), in comune di Formello (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 822.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Ludovico fu Mario (eredi), in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 823.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Coddè Ferdinando fu Enrico, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 824.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ercolani Felice e Mattia fu Francesco, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 825.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Eustacchi Giuseppe di Prospero, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 826.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fani-Ciotti Eleonora fu Girolamo, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 827.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ferraioli Alessandro di Gaetano, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 828.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Figoli des Genevs Mariquita fu Eugenio vedova Barlasca, in comune di Piombino (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 829.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fortuna Dell'Agnello Annibale e Lorenzo fratelli fu Pietro, Franceschi Giuseppe fu Francesco e Tadini Alessandro fu Enrico, in comune di Laiatico (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 830.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Frigo Giusto di Angelo, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 831.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Frigo Libera di Angelo, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 832.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fulvi Giulio fu Antonio, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 833.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gherardi Giovanni fu Giuseppe e Gherardi Edmondo fu Edmondo, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 834.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lecci Maria fu Amerigo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 835.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lepri Gaspare di Carlo, in comune di Tolfa (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 836.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lepri Giuseppe fu Giovanni, in comune di Tolfa (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 837.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lorenzelli Umberto fu Arcangelo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 838.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lorenzelli Umberto fu Arcangelo, in comune di Suvereto (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 839.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Alessandro fu Giuseppe, in comune di Vetralla (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 840.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Teresa fu Augusto, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 841.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mauri Mario fu Giuseppe, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 842.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Francesco fu Ferdinando, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 843.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Moretti Alide fu Claudio maritata Muller-Talentino, in comune di Castellina Marittima (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 844.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Patrizi Montoro Patrizio fu Filippo, in comune di Bracciano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 845.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Patrizi Montoro Francesco fu Giovanni, in comune di Cerveteri (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 846.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pazzagli Giovanni fu Angiolo, in comune di Suvereto (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 847.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peruzzi Cesare fu Pietro Secondo, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 848.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pisaneschi Gino fu Giuseppe, in comune di Castiglion d'Orcia (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 849.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Popola Fernando di Gerardo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 850.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Puccinelli Ersilia fu Giuseppe vedova Bertolli, in comune di Sacrofano (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 851.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rasponi Spinelli Leone fu Carlo, in comune di Laiatico (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 852.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rinaldi Maria-Teresa fu Benedetto, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 853.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Danielli Teresa fu Luigi, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 854.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruschi Rinaldo e Augusto fu Rusco, in comune di Piombino (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 855.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Savini Clelia fu Giovanni Battista, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 856.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sciuga Filippo fu Giuseppe, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 857.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Schiavini-Cassi Emma fu Annibale vedova Douglas Scotti, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 858.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tassoni Domenico fu Giovanni, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1952, n. 859.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valeri Lea fu Carlo vedova Paparozzi, in comune di Roma.

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 27 *ottobre* 1951
registrato alla Corte dei conti il 7 *febbraio* 1952
registro Presidenza n. 59, *foglio n.* 73

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BARTOLINI Alfonso fu Loreto, da Roma, classe 1914, capitano dei bersaglieri di complemento, partigiano combattente. — All'atto dell'armistizio, scelta senza indugio la via dello onore e del dovere, attivava in terra di Grecia la resistenza ai tedeschi riunendo dei coraggiosi ed attaccando arditamente una munita posizione nell'isola Eubea. Fronteggiava fermamente la reazione nemica ed, in circostanze fattesi tragiche per l'intervento massiccio dell'aviazione tedesca, riusciva a far saltare un passaggio obbligato salvando le sue formazioni. Rimasto isolato si sottraeva a sicura cattura solo per grande decisione ed ammirevole ardire. Attraversate le linee nemiche, riprendeva il suo posto di responsabilità e di comando, particolarmente distinguendosi per decisione, per capacità e per coraggio nei combattimenti di Guves, Artachi, Pscanà, Procopion, Macrinalli e di Steni. — Isola Eubea, Grecia, settembre 1943-marzo 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CATTONI Mario di Giulio e fu Ziggiotti Luisa, da Padova, classe 1918, 1° aviere, partigiano combattente. — Durante la lotta partigiana rendeva servizi particolarmente apprezzati come abile marconista. Più volte serrato dappresso dalla polizia nemica sapeva trarsi d'impaccio salvando la radio ed i documenti. Arrestato teneva esemplare contegno e, sottrattosi, con ardimentosa fuga, riprendeva il suo posto di lotta. Volontariamente partecipava a numerose azioni, rimanendo due volte ferito e fornendo belle prove di decisione e di coraggio. — Zona di Padova, maggio 1944-aprile 1945.

(2538)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 810.

Abrogazione dell'art. 19 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e modificazioni dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 164.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 19 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con legge 3 febbraio 1951, n. 164, è abrogato.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dal seguente:

« Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il provveditore agli studi di una delle Provincie comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette Provincie, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 811.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Palermo mutui per il risanamento urbanistico ed edilizio della città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui fino all'ammontare di 4 miliardi per il risanamento urbanistico ed edilizio della città con ammortamenti in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.

Art. 2.

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato.

L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale della finanza locale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Palermo, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.

Art. 3.

I programmi dei lavori da effettuare con il mutuo di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito l'assessore ai lavori pubblici, della Regione siciliana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — PELLA — SCELBA —

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 25 giugno 1952, n. 812.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PACCIARDI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Portogallo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Portoghese desiderando concludere un accordo per promuovere, su base di reciprocità, le comunicazioni aeree regolari tra i loro rispettivi territori, convengono quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo e del suo allegato, salvo nei casi ove il testo provveda altrimenti:

a) l'espressione « Autorità Aeronautiche » significa:

nel caso che si riferisca all'Italia

il « Ministero della Difesa Aeronautica — Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo » o qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal « Ministero della Difesa Aeronautica — Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo »

nel caso che si riferisca al Portogallo

il « Ministério das Comunicaçôes — Direcçâo Geral da Aeronáutica Civil » o qualsiasi persona o Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate attualmente dal « Ministério das Comunicaçôes — Direcçâo Geral de Aeronáutica Civil »;

b) l'espressione « Impresa designata » indica una Impresa che le Autorità Aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano indicato, per iscritto, alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente quale impresa che la prima Parte intende designare, ai termini dell'articolo 3 del presente Accordo per svolgere attività sulle rotte indicate nella rispettiva comunicazione;

c) la parola « territorio » ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944;

d) si applicano al presente Accordo ed al suo allegato, le definizioni contenute nei paragrafi *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 96 della Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.

Art. 2.

Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto di stabilire le rotte ed i servizi aerei civili internazionali specificati nell'allegato. Tali rotte e servizi potranno avere inizio immediatamente o in data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale tale diritto è riconosciuto.

Art. 3

a) Ciascuno dei servizi menzionati nell'articolo precedente avrà inizio non appena la Parte Contraente interessata abbia designato la Compagnia o le Compagnie di trasporto aereo alle quali spetterà la relativa gestione ed appena l'altra Parte Contraente abbia dato la necessaria autorizzazione. Tale autorizzazione non potrà essere ricusata se la Compagnia o le Compagnie designate risponderanno ai requisiti indicati in questo Articolo e nell'Articolo 8. Prima di iniziare la gestione prevista in questo Accordo la Compagnia designata da una delle Parti Contraenti può essere obbligata a provare alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente la sua idoneità a tale gestione ai sensi delle leggi e dei regolamenti da esse normalmente applicati.

Nelle aree di ostilità o di occupazione militare, l'inizio della gestione è inoltre subordinato all'approvazione delle competenti Autorità militari.

b) Resta inteso che ciascuna delle Parti Contraenti, cui questo Accordo conferisce diritti commerciali, deve farne uso nel più breve termine, salvo il caso d'impossibilità temporanea.

Art. 4

I diritti di gestione aerea precedentemente concessi da ciascuna delle Parti Contraenti a terzi Stati e Compagnie di Trasporto aereo continuano ad avere vigore nei termini in cui furono concessi.

Art. 5

a) Le tasse e gli altri oneri fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti imponga o permetta di imporre alle Imprese designate dall'altra Parte Contraente per l'uso degli Aeroporti e per ogni assistenza agli aeromobili dell'altra Parte, dovranno essere equi e ragionevoli e non più elevati di quelli che sarebbero dovuti per lo stesso scopo dalle Imprese nazionali che gestiscono analoghi servizi di trasporto aereo internazionale.

b) I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio e l'equipaggiamento introdotti o imbarcati sul territorio dell'altra Parte, per l'uso esclusivo degli aeromobili impiegati dalla prima Parte per gestire i servizi specificati nell'allegato al presente Accordo, godranno presso l'altra Parte Contraente, per quanto riguarda i diritti di dogana, le spese d'ispezione o qualsiasi altro diritto fiscale, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle Imprese nazionali o straniere che gestiscono regolarmente i trasporti aerei internazionali.

c) Gli aeromobili impiegati nei servizi specificati nell'allegato al presente Accordo, le riserve di carburanti e lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste di bordo che permangono sugli aeromobili delle Imprese designate dall'una delle Parti Contraenti, saranno, sul territorio dell'altra Parte, esenti dai diritti di dogana, spese d'ispezione ed altri diritti fiscali, anche quando il materiale sopraindicato è impiegato o consumato dagli aeromobili durante il volo al di sopra di detto territorio.

d) Il materiale esente ai sensi del paragrafo precedente non potrà essere sbarcato senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte Contraente. Ove detto materiale non sia stato impiegato o consumato dovrà essere riesportato. In attesa della riesportazione esso rimarrà sotto il controllo delle predette Autorità, pur continuando a restare a disposizione delle Imprese.

Art. 6.

I certificati di navigabilità, i brevetti e le licenze rilasciati o convalidati da una delle Parti Contraenti e non scaduti, saranno riconosciuti dall'altra Parte, per la gestione delle rotte o servizi menzionati nell'allegato. Tuttavia ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri nazionali dall'altra Parte Contraente o da qualunque altro Stato.

Art. 7.

a) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel suo territorio ed all'uscita dal medesimo degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relativi all'impiego e navigazione di detti aeromobili nel territorio stesso, saranno applicati agli aeromobili dell'altra Parte Contraente e saranno osservati relativamente all'entrata, all'uscita e alla permanenza nel territorio di detta Parte.

b) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna delle Parti Contraenti relativi all'ingresso nel suo territorio, alla permanenza ed all'uscita dal medesimo di passeggeri, equipaggio e merci, saranno applicati ai passeggeri, equipaggi e merci degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.

Art. 8.

Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare o revocare l'autorizzazione concessa a qualsiasi Compagnia aerea dell'altra Parte Contraente, ove la detta Compagnia non sia in grado di provare, se richiesta, che la maggioranza del capitale ed il controllo effettivo di tale Compagnia, appartengano a nazionali o ad organismi dell'altra Parte.

Ciascuna delle Parti Contraenti può inoltre revocare l'autorizzazione predetta, quando la Compagnia suindicata o il Governo che la ha designata non osservino le leggi ed i regolamenti indicati nell'art. 7 del presente Accordo, o non adempiano agli obblighi da esso derivanti, o cessino di soddisfare alle condizioni nelle quali i diritti furono concessi ai termini del presente Accordo e del suo allegato.

Art. 9.

Il presente Accordo e il suo allegato, nonchè ogni altro atto che li completi o li modifichi, saranno registrati presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

Art. 10.

Se una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare i termini del presente Accordo o del suo allegato, può richiedere uno scambio di vedute tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Le consultazioni devono aver luogo entro i 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. In caso d'accordo, le modifiche entreranno in vigore dopo aver fatto oggetto di uno scambio di note per via diplomatica. Tuttavia cambiamenti o supplementi negli itinerari indicati nelle tabelle delle rotte, potranno aver luogo con un semplice accordo tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Art. 11.

Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed all'applicazione di questo Accordo o del suo allegato dovrà essere sottoposta, per la decisione, al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, a meno che le Parti Contraenti concordino nel sottoporre la controversia a un Tribunale Arbitrale nominato d'accordo fra le Parti Contraenti o a qualsiasi altro Ente od Organizzazione. Le Parti Contraenti s'impegnano a rispettare la decisione pronunciata.

Art. 12.

Ciascuna delle Parti Contraenti può, in ogni momento, notificare all'altra il suo desiderio di denunciare il presente Accordo. Tale notifica sarà comunicata contemporaneamente alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Il presente Accordo avrà termine 12 mesi dopo la data di ricezione di tale notifica dall'altra Parte Contraente, salvo il caso che, in seguito ad Accordo, la denuncia non sia stata ritirata prima della scadenza di detto termine. Qualora la Parte Contraente che riceve tale notifica non ne accusi ricevuta, la notifica s'intenderà ricevuta 14 giorni dopo la data di ricezione da parte dell'O. A. C. I.

Art. 13.

Le Imprese designate da una delle Parti Contraenti possono sopprimere alcuni degli scali compresi su una rotta determinata, purchè non siano situati nel territorio dell'altra Parte Contraente; tuttavia sono tenute a darne comunicazione, senza indugio, alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, salvo che si tratti di casi isolati.

Art. 14.

Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente nel giorno della sua firma e definitivamente non appena siano state adempiute le formalità previste dalla legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti.

In fede di che i Plenipotenziari sottoindicati, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in Lisbona, il cinque aprile millenovecento cinquanta, in duplice esemplare nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facendo egualmente fede.

Per il Governo Portoghese
JOSE CAEIRO DA MATTA

Per il Governo Italiano
DE VERA D'ARAGONA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ALLEGATO

I

Il Governo Portoghese accorda al Governo Italiano il diritto di fare gestire dalle Imprese da esso designate i servizi di trasporto aereo sulle rotte indicate nella unita Tabella I.

II

Il Governo della Repubblica Italiana accorda al Governo Portoghese il diritto di fare gestire dalle Imprese da esso designate i servizi di trasporto aereo sulle rotte indicate nella unita Tabella II.

III

Le Imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte Contraente, alle condizioni fissate nell'Accordo e nel presente Allegato, del diritto di transito e di scalo per fini non commerciali, nonchè del diritto di imbarcare e di sbarcare, nel traffico internazionale, passeggeri, posta e merci, nei punti indicati per ciascuno degli itinerari menzionati nelle unite Tabelle.

E', invece, espressamente vietato alle Imprese di una Parte Contraente di trasportare passeggeri, posta e merci da un punto ad un altro del territorio dell'altra Parte Contraente (cabotaggio).

IV

Le imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti godranno di un trattamento giusto ed eguale al fine di gestire con pari possibilità i servizi convenuti, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo e nel presente Allegato.

V

Nella gestione dei servizi a lungo percorso sugli itinerari indicati nel presente Allegato, le Imprese designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno prendere in considerazione gli interessi delle Imprese dell'altra Parte Contraente, al fine di non influire indebitamente sui servizi che queste offrono sulle stesse rotte o su una parte di esse.

VI

Le installazioni di trasporto aereo dovranno essere ben adeguate alle esigenze del pubblico.

VII

Resta inteso da parte di entrambi i Governi che i servizi gestiti da una Compagnia designata ai termini dell'Accordo e del presente Allegato, saranno organizzati tenendo presente che lo scopo principale cui mirano è di offrire una capacità adeguata alla richiesta di traffico fra il Paese cui la Compagnia appartiene ed il Paese di ultima destinazione del traffico stesso. Per questi servizi, il diritto di imbarcare o sbarcare in qualsiasi punto o più punti delle rotte previste nel presente Allegato, traffico internazionale — passeggeri, merci e posta — destinato a terzi Paesi o da essi proveniente, sarà goduto in conformità ai principi generali di sviluppo ordinato del trasporto aereo accettati dai due Governi, e sarà soggetto al principio generale che la capacità si deve adattare:

a) alla domanda del traffico tra il paese di origine e quello di destinazione;

b) alle esigenze di uno sfruttamento economico dei servizi in questione;

c) alle esigenze di traffico della regione che la linea aera attraversa, tenuto conto dei servizi aerei locali e regionali.

VIII

Qualora una delle rotte indicate nelle Tabelle I e II del presente Allegato, o una parte di esse, sia gestita da Compagnie di trasporto aereo di ambedue le Parti Contraenti, le Compagnie stesse possono accordarsi per addivenire a una forma di cooperazione su tale rotta o su parte di essa. L'accordo così concluso sarà sottoposto alla approvazione delle Autorità aeronautiche rispettivamente competenti.

IX

Ai fini dei due numeri precedenti, il Governo della Repubblica Italiana riconosce la natura speciale dei servizi aerei tra il Portogallo e il Brasile, che saranno soggetti al regime destinato a regolare l'ultima categoria dei servizi indicati nel comma *c*) dell'art. VII del presente Allegato.

X

Le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno, su domanda di una di esse, al fine di assicurare l'osservanza dei principi e l'adempimento degli obblighi previsti nell'Accordo e nel presente Allegato.

XI

1. Le tariffe da applicare su ciascuno dei servizi convenuti saranno determinate a un tasso ragionevole, tenuto conto di ogni fattore, come il costo dell'esercizio, un utile ragionevole, le caratteristiche dei vari servizi e le tariffe applicate da altre imprese che gestiscono in tutto o in parte lo stesso servizio. Dette tariffe saranno determinate conformemente alle disposizioni che seguono del presente articolo.

2. In linea di massima, le tariffe saranno stabilite per ogni itinerario della Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (I. A. T. A.). In difetto di una decisione della I. A. T. A., le Imprese designate si adopreranno a stabilire tali tariffe previa consultazione con le altre imprese che gestiscono servizi aerei sullo stesso itinerario o su parte di esso. Le tariffe così stabilite saranno sottoposte all'approvazione delle rispettive Autorità Aeronautiche.

3. In caso di disaccordo fra le imprese designate per quanto concerne le tariffe, le Autorità Aeronautiche competenti si adopreranno per stabilire le dette tariffe di comune accordo.

4. Se l'accordo non è raggiunto, la questione sarà sottoposta ad arbitrato, ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo.

XII

1. A decorrere dalla data della entrata in vigore dell'Accordo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si comunicheranno appena possibile ogni informazione sulle concessioni accordate alle imprese che esse hanno designato per gestire, in tutto o in parte, i servizi indicati nelle Tabelle allegate. Uniranno alle informazioni copia degli atti di concessione, dello statuto delle imprese designate, con le eventuali modifiche, nonchè di ogni altro documento relativo.

2. Le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettivo inizio dei loro servizi rispettivi, i seguenti dati: gli orari completi dei servizi, la loro frequenza e il tipo degli aeromobili impiegati. Le dette Autorità dovranno ugualmente comunicarsi ogni eventuale modifica.

TABELLA I

Rotte che saranno gestite dalle compagnie designate dal Governo italiano

A) *Rotte con destinazione nel territorio portoghese*
Italia-Barcellona e/o Madrid-Lisbona

B) *Rotte che attraversano il territorio portoghese*
Italia-Barcellona e/o Madrid-Lisbona e/o Isola del Sale e/o Dakar:
Natal e/o Rio de Janeiro e/o S. Paulo-Montevideo-Buenos-Aires
Caracas-S. Domingo
Italia-Barcellona e/o Madrid-Lisbona e Azzorre:
Bermude
Boston e/o New York
Avana
Mexico
Caracas

Le rotte sopraindicate possono essere modificate mediante accordi fra le Autorità aeronautiche competenti di ambo le Parti Contraenti.

Nota. — E' inteso che le disposizioni della sezione III di questo Allegato, relative al diritto di imbarcare e sbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta, non si applicheranno a qualsiasi punto fra il territorio continentale portoghese (comprese le Azzorre e Madera) e la Spagna.

TABELLA II

Rotte che saranno gestite dalle compagnie designate dal Governo portoghese

A) *Rotte con destinazione nel territorio italiano*
Lisbona-Roma con o senza scali in Spagna

B) *Rotte che attraversano il territorio italiano*
Lisbona con o senza scali in Spagna-Roma-Atene-Cairo con possibilità di prolungamento attraverso l'Asia per i territori portoghesi in detto Continente e/o in Oceania.

Le rotte sopraindicate possono essere modificate mediante accordi fra le Autorità aeronautiche competenti di ambo le Parti Contraenti.

LEGGE 30 giugno 1952, n. 813.

Ripristino delle norme penali contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relativo alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le contravvenzioni alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali non sono ulteriormente applicabili le norme penali di cui al regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245; in loro sostituzione sono richiamate in vigore quelle contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213.

Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai giudizi in corso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — ZOLI — VANONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Savona di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del liceo scientifico governativo di Savona, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Savona un liceo scientifico governativo ad unico corso e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

un posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
sei cattedre di ruolo *A*;
una cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1952
Registro n. 12, *foglio n.* 44

(3293)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1952.

Istituzione di Agenzie consolari in San Diego e in Phoenix (Arizona).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

Sono istituite alle dipendenze del Consolato generale in San Francisco (U.S.A.) le Agenzie consolari in San Diego (Arizona) e in Poenix (Arizona).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1952
Registro Esteri n. 33, *foglio n.* 338. — BARNABA

(3212)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1952.

Nuove concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;
Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 18 marzo 1952;
Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Tessuti a maglia « Simplex »	Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 25 febbraio 1952)	kg. 100	1 anno
Rhum	Per la fabbricazione di vermouth e di liquori	hl. 1	1 anno
Potassa caustica fusa.	Per la fabbricazione di metaminofenolo	kg. 500	6 mesi
Ghisa	Per la fabbricazione di getti di ghisa e di acciaio (concessione decorrente dall'8 gennaio 1952)	kg. 1000	1 anno
Acciaio in fili ricoperti con lamine di rame (copperweld)	Per la fabbricazione di cavi e di conduttori elettrici (concessione decorrente dal 12 aprile 1952)	kg. 100	2 anni
Politene greggio	Per la fabbricazione di lastre, fogli, tubi, rivestimento conduttori elettrici, supporti isolanti e manufatti igienici, sanitari e per uso chimico (concessione decorrente dal 2 aprile 1952)	kg. 100	6 mesi
Ferro in nastri laminati a caldo	Per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 6 aprile 1952)	kg. 100	1 anno

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
Resine sintetiche speciali (cloruro di polivinile)	Da impiegare, come materiale isolante, nella fabbricazione di cavi e di conduttori elettrici (concessione decorrente dal 12 aprile 1952)	kg. 100	1 anno
Coke di petrolio calcinato, coke di petrolio non calcinato, antracite per elettrodi, coke di pece e coke depurato	Per la fabbricazione di anodi di carbone e di elettrodi di carbone per forni elettrici	kg. 100	6 mesi
Contachilometri e tachimetri (indicatori di velocità)	Da montare su moto e su moto-scooters	—	1 anno
inters di cotone greggie candeggiati	Per la fabbricazione di nitrocellulosa da impiegare nella lavorazione di polvere di lancio e di tiro	kg. 100	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1952
Registro Finanze n. 16, *foglio n.* 347. — LESEN

(3392)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1952.

Autorizzazione alla Società per azioni immobiliare mantovana magazzini agricoli, con sede in Mantova, ad istituire nuovi Magazzini generali per il deposito e la conservazione di cereali e derivati.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni immobiliare mantovana magazzini agricoli per essere autorizzato ad istituire ed esercitare Magazzini generali in provincia di Mantova;

Vista la deliberazione in data 18 ottobre 1951 adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova, che esprime il parere sulla concessione della chiesta autorizzazione ed approva il regolamento e le tariffe per gli istituendi Magazzini generali succitati;

Visti gli esposti presentati dai Magazzini generali esistenti in provincia di Mantova, specializzati nel deposito e nella conservazione del formaggio grana;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni immobiliare mantovana magazzini agricoli, con sede in Mantova, piazza Martiri di Belfiore, è autorizzata a istituire ed esercire in provincia di Mantova i seguenti Magazzini generali per il deposito e la conservazione di cereali e derivati:

1) Mantova, strada Cremonese n. 36 (borgo Belfiore), nell'immobile di proprietà dell'Ente economico della cerealicoltura, quale stabilimento principale;

2) Bigarello, Castelgoffredo, Castiglione delle Stiviere, Medole, Moglia, Poggio Rusco, Quingentale, Roverbella, San Benedetto Po, Sermide, in immobili tutti di proprietà sociale, quali succursali.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova con la delibera 18 ottobre 1951 di cui nelle premesse. In particolare, il tariffario, che è identico a quello attualmente in vigore per le altre aziende di Magazzini generali esistenti i provincia di Mantova si intende limitato alle voci « cereali e derivati », in conformità di quanto disposto al precedente art. 1.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che la Società per azioni I.M.M.A. è tenuta a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 28 giugno 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(3213)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 9 aprile 1952, n. 449, concernente la « Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note firmato a Stresa il 25 maggio 1951, concernente alcune modifiche dell'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale, firmato a Roma il 29 maggio 1948 » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 16 maggio 1952, n. 114, pag. 1790, alle colonne prima e seconda e nella parte relativa alle Note scambiate fra l'Italia e la Francia in luogo di « *Paris, le 7 fevrier* 1951 » leggasi: « *Stresa, le* 25 *mai* 1951 ».

Inoltre, in luogo di « il paraît indispensable de reporter du 31 décembre 1948 au 30 juin 1951 » leggasi: « il paraît indispensable de reporter du 31 décembre 1948 au 30 juin 1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Ricompense al merito della salute pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 maggio 1952, sono state conferite le seguenti ricompense ai benemeriti della salute pubblica.

Medaglia d'argento:

D'Ambrosio dott. Alessandro; Stella dott. Mario.

Medaglia di bronzo:

Ianelli Maria Cristina; Muscarello Saveria; Salerno Anita; Sartori Carolina; Simoncini Concetta.

(3220)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di lavoro « Castel di Sangro », con sede in Castel di Sangro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 giugno 1952, i poteri conferiti al dott. Angelo Altarelli, commissario della Società cooperativa di lavoro « Castel di Sangro », con sede in Castel di Sangro, sono stati prorogati al 30 dicembre 1952.

(3260)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società Cooperativa Agricola Umbra nel Brasile « C.A.U.B. », con sede in Trevi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 giugno 1952, i poteri conferiti al dott. Angelo Altarelli, commissario della Società Cooperativa Agricola Umbra nel Brasile « C.A.U.B. », con sede in Trevi, sono stati prorogati fino al 30 dicembre 1952.

(3259)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 giugno 1952, i poteri conferiti al rag. Aurelio Bibbiani, commissario della Società cooperativa di consumo, con sede in Pietrasanta, sono stati prorogati al 31 ottobre 1952.

(3257)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bari, è vacante la cattedra di « diritto amministrativo » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3400)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 260, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Portici (Napoli) di un mutuo di L. 43.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3351)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	641,75
» Firenze	624,90	640 —
» Genova	624,90	641 —
» Milano	624,90	641 —
» Napoli	624,90	638 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	641,50
» Torino	624,90	642,50
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,91	641,75

Media dei titoli del 15 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,65
Id. 3,50 % 1902	63 —
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	95,175
Redimibile 3,50 % 1934	72,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,25
Id. 5 % 1936	91,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,45

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,89
1 dollaro canadese . . . » 641,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1.749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscriz.one	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	717612	Falzone Michele fu Francesco, dom. in Butera (Caltanissetta) ipotecato per cauzione	35 —
Id.	618273 (nuda propr. e usufr.)	Aventi diritto all'eredità di Niola Domenico e Giosuè di Gennaro attualmente signori Niola Salvatore, Vincenzo, Antonio e Gerolama ved. Amodio Felice fu Domenico e Niola Francesco e Ferdinando fu Giosuè, dom. in Avella (Avellino) e con usufrutto vitalizio, che è vincolato come patrimonio sacro, a favore di Niola Vincenzo fu Domenico, dom. in Avella (Avellino)	150,50
P. R. 3,50 % (1934)	481067 (nuda propr.)	Morghen Francesco, minore sotto la tutela legale della madre Morghen Annina fu Guglielmo, dom. a Gaeta con usufrutto vitalizio a favore di Di Vasta Pietro fu Francesco dom. a Gaeta	1.750 —
Id.	500965 (nuda propr.)	Come sopra con usufrutto c. s.	1.750 —
Rendita 5 % (1935)	153412	Giordano Margherita fu Raffaele moglie legalmente separata dal marito Puricelli Guerra Arturo, interdetta sotto la tutela del fratello Giordano Luigi, dom. a Roma	1.840 —
Id.	192958	Acone Iolanda Pia di Nicola, moglie di Guerriero Renato di Saverio, dom. a Pratola Serra (Avellino) con vincolo dotale	1.600 —
P. R. 5% (1936)	9094	Come sopra	2.000 —
P. R. 3,50 % (1934)	239283 (nuda propr.)	Scandella Giuseppe, Amedeo, Giovanni, Luigia in Rivolta, Angela Amalia e Battista, tutti fu Domenico e Rosa Maria ved. Scandella, dom. a Gambarana (Pavia) eredi indivisi con usufrutto a Rosa Maria ved. di Scandella Domenico dom. a Gambarana (Pavia)	2.040,50
Rendita 5 % (1935)	150705 (nuda propr.)	Guglielmo Michelina, Rosaria e Michele fu Antonio minori sotto la patria potestà della madre Caruso Maria Teresa di Nicola ved. di Guglielmo Antonio, dom. ad Andretta (Avellino) con usufrutto a quest'ultima	5 —
P. R. 3,50 % (1934)	342393	Capitolo Metropolitano di Benevento	17,50
Rendita 5 % (1935)	114857	Comune di Villabate (Palermo)	680 —
Id.	167921	Come sopra	215 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 giugno 1952

(3101) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroghe di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 agosto 1951, nella zona di Montoggio (Genova), dell'estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1º agosto 1951, nella zona di Genova-Nervi, dell'estensione di ettari 300 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 agosto 1951, nella zona di Borzonasca (Genova), dell'estensione di ettari 1086, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale,

viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 19 agosto 1950 e 25 luglio 1951, nella zona di Mignanego (Genova), dell'estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 agosto 1950, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 12 agosto 1949, 12 agosto 1950 e 25 luglio 1951, nella zona di Lanciano e Comuni limitrofi (Chieti), dell'estensione di ettari 1545, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 agosto 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 agosto 1951, nella zona di Casoli (Chieti), dell'estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 agosto 1951, nella zona di Chieti, della estensione di ettari 2692, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 4 agosto 1951, nella zona di Ortona (Chieti), dell'estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 8 febbraio 1949, 14 aprile 1950 e 13 luglio 1951, nella zona di Trino Vercellese (Vercelli), dell'estensione di ettari 67 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 febbraio 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 14 luglio 1949 e 1° agosto 1951, nella zona di Celle Ligure e Albisola Superiore (Savona), dell'estensione di ettari 190, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 luglio 1949, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 28 luglio 1948, 10 agosto 1950 e 26 luglio 1951, nella zona di Albenga (Savona), dell'estensione di ettari 1900, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 luglio 1948, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 1° gennaio 1954.

(3334)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Parma in data 22 marzo 1952, n. 5941, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma è costituita come appresso:

Presidente:
Erenda dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Mola dott. Giovanni, medico provinciale;
Vozza prof. dott. Francesco, docente in clinica ostetrica;
Borella dott. Pietro, specialista in ostetricia;
Furlotti Orlanda, ostetrica condotta.

Segretario:
Cicciò dott. Giacomo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3228)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma. del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 1° marzo 1952, n. 36659, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli è costituita come appresso:

Presidente:
De Lorenzo dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Vecchietti prof. dott. Giuseppe, docente in ostetricia e ginecologia;

Nota dott. Filippo, primario del reparto ostetrico dell'ospedale civile di Biella;
Caravaglia Maddalena, ostetrica condotta.
Segretario:
Corsaro dott. Santo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3229)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 1° marzo 1952, n. 9177, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese è costituita come appresso:
Presidente:
Barbato dott. Antonio, vice prefetto ispettore.
Componenti:
Bellino dott. Mario, medico provinciale;
Giudici prof. dott. Emilio, primario ostetrico ginecologo presso l'ospedale di circolo di Varese;
Bruni dott. Giuseppe, specialista ostetrico;
Anghilieri Eugenia, ostetrica condotta.
Segretario:
Telesca dott. Rodolfo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3230)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 31 dicembre 1951, n. 102310, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano è costituita come appresso:
Presidente:
Mazza dott. Libero, vice prefetto.
Componenti:
De Socio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Prisco prof. dott. Natale, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Silva prof. dott. Camillo, docente in clinica ostetrica ginecologica;
Brugnoli Giovanna, ostetrica condotta.
Segretario:
Milone dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 giugno 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3231)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di meccanica razionale (grado 7°, gruppo A) nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1951, registro n. 1, foglio n. 237, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di meccanica razionale, nel personale civile insegnante dell'Accademia navale (grado 7° gruppo *A*);
Visto il decreto interministeriale 15 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1951, registro n. 8, foglio n. 341, con il quale era nominata la Commissione giudicatrice del suindicato concorso;
Visto il decreto interministeriale 3 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti in data 11 aprile 1952, registro n. 6, foglio n. 362, con il quale l'ammiraglio di divisione Mario Azzi — presidente della Commissione giudicatrice suddetta — era sostituito dal contrammiraglio Marco Calamai;
Letti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare i verbali n. tre e cinque riflettenti, rispettivamente, i giudizi sulle pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati e la valutazione dei meriti didattici e di altri titoli;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di meccanica razionale nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno (grado 7° gruppo *A*):

1. Aymerich Giuseppe . . . punti 80 su 100
2. De Simoni Franco, servizio quinquennale nell'Accademia navale, art. 1 del bando di concorso . . . » 77 »
3. Peretti Giuseppe . . . » 77 »
4. Arrighi Gino . . . » 74 »

Art 2.

Il candidato Aymerich Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso suddetto.

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei:

1. De Simoni Franco;
2. Peretti Giuseppe;
3. Arrighi Gino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1952
Registro n. 10, foglio n. 380

(3262)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « disegno ornato » nei licei artistici (tabella B, n. 29).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « ornato disegnato » nei licei artistici (tabella *B*, n. 29);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « ornato disegnato » nei licei artistici (tabella *B*, n. 29), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti

N.	Candidato		Punti
1.	Rossi Ilario di Ferdinando	punti	103,50
2.	Soldati Atanasio fu Flora	»	99,80
3.	Martinelli Onofrio fu Leonardo	»	95 —
4.	Pizzinato Armando fu G. Battista	»	92,80
5.	Ciffaro Silvestro fu Pasquale	»	92,30
6.	Trovarelli Sauro di Armando	»	88,80
7.	Poli Cesare di Pietro	»	87,50
8.	Settala Giorgio fu Giacomo	»	86,80
9.	Soli Ivo fu Cesare	»	86 —
10.	Lazzaro Walter di Emilio	»	85,30
11.	Bresciani Antonio di Francesco	»	84 —
12.	Manaresi Paolo fu Pompeo	»	83,50
13.	Montanari Guido fu Ettore (invalido di guerra)	»	83,30
14.	Varagnolo Mario fu Luigi	»	83 —
15.	De Amicis Cristoforo fu Giuseppe	»	82,50
16.	Orsi Gianna di Salvatore	punti	81 —
17.	Morbelli Luigi fu Giuseppe	»	79 —
18.	Gaspari Luciano di Giovan Battista	»	78 —
19.	Nencioni Mario di Giuseppe (invalido di guerra)	»	77,80
20.	Campestrini Giovanni fu Alcide	»	77,50
21.	Gallucci Alessandro fu Teodoro	»	76,80
22.	Rui Romano fu Antonio	»	76,50
23.	Morelli Vincenzo fu Cesare	»	74,30
24.	De Rocchi Francesco fu Carlo	»	74 —
25.	Paolini Giuseppe di Alberto	»	73,30
26.	Bertucci Giacomo di Rinaldo	»	73 —
27.	Da Venezia Eugenio fu Giovanni	»	72,50
28.	Celeghin Orazio di Alfio	»	72 —
29.	Piccini Francesco fu Francesco	»	71,50
30.	Venditti Antonio di Pietro	»	70,60
31.	Tonello Armando di Giacomo	»	70,50
32.	Pigato Orazio fu Dionisio	»	69,50
33.	Beretta Renato fu Giovanni	»	69,30
34.	Bruscaglia Renato di Ida	»	68,50
35.	Zocchi Carlo fu Luigi	»	67,30
36.	Barbisan Giovanni fu Natale	»	66,80
37.	Ceci Carlo di Gino	»	66 —
38.	Rojetto Antonio di Eugenio (invalido di guerra)	»	65,30
39.	Rosone Giovanni fu Giovanni	»	64,42
40.	Consadori Giuseppe fu Giuseppe	»	64 —
41.	Orlandi Ferruccio fu Desiderio (invalido di guerra)	»	63,80
42.	Bacci Edmondo di Sante	»	63 —
43.	Morandi Gino di Attilio	»	59,30
44.	Di Caro Giuseppe di Andrea	»	59,30
45.	Nelli Ezio di Alcibiade	»	58,15
46.	Monica Ugo di Guglielmo	»	56,80
47.	Giurgola Vincenzo fu Giuseppe	»	56,24
48.	Pasquali Miradio fu Cesare	»	55,10
49.	Rossomando Eraldo di Domenico	»	54,50
50.	Ferrero Ferruccio fu Bernardino	»	51,50
51.	Tomaselli Giovanni di Onofrio	»	51,30
52.	Piccini Amerigo fu Dante	»	51 —
53.	Mazzola Arrigo di Pietro	»	46 —
54.	Pelliccia Piero fu Umberto	»	42,30
55.	Franchi Paolo fu Carlo (invalido di guerra)	»	40,30
56.	Filosa Giovanni fu Giovanni	»	39,80
57.	Sorgi Cosmo fu Francesco	»	38,40
58.	Ballarò Giovanni di Francesco	»	37,50
59.	Becchina Giovanni fu Audenzio	»	35,50
60.	Dati Delio fu Lorenzo	»	33,30
61.	Bonzio Guido di Luigi	»	32,64
62.	Bisatti Domenico di Carolina	»	25,51
63.	Carmassi Enrico fu Gaetano	»	24,30
64.	Amato Antonino fu Camillo	»	14,31

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952
Registro n. 22, foglio 194. — BARONE

(3152)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 6641 del 9 giugno 1947, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina alla data del 30 novembre 1946;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400:1.AC/151, del 30 luglio 1949, modificato con decreto Altocommissariale pari numero del 19 settembre 1949, modificato ancora con altro decreto dello stesso Alto Commissariato pari numero del 25 marzo 1950, modificato ancora con altro decreto commissariale n. 20445.2/7004 del 5 gennaio 1951;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;

Veduta la graduatoria presentata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei sanitari partecipanti al concorso di cui in premessa:

1. Randazzo Antonino . punti 118,847
2. Terrachini Francesco . » 114,795
3. Cirrito Francesco . » 110,445
4. Genovese Benedetto » 106,745
5. Mascara Rosario . » 104,609
6. Romeo Giacomo » 103,460
7. Gagliardo Filippo » 101,850
8. Scopelliti Michele » 100,105
9. Di Marco Rosario » 99,400
10. Sciarrino Guglielmo » 98,900
11. Calderone Antonino » 96,621
12. Tarantino Giovanni » 95,547
13. La Rocca Bartolomeo » 94,832
14. Grasso Giuseppe » 94,271
15. Ragusa Calogero » 94,025
16. Raiti Francesco » 93,009
17. Bisazza Vincenzo » 92,670
18. Trombetta Salvatore » 91,937
19. Spinosa Vincenzo » 88,512
20. La Spina Francesco » 88,279
21. Minuto Saverio » 87,327
22. Nasello Carmelo » 85,375
23. Graci Arcangelo » 85,083
24. Vitali Giuseppe » 84,933
25. Cernigliano Alberto » 84,716
26. Aiello Vincenzo » 83,570
27. Vasapolli Francesco » 83,358
28. Virzi Calogero » 83,000
29. Campo Giuseppe » 82,927
30. Allegrini Gastone » 82,695
31. Lombardo Antonino » 80,586
32. Tusa Vincenzo » 80,235
33. Canale Alessandro » 78,729
34. La Rosa Ignazio » 78,593
35. Nastasi Antonino » 78,362
36. La Fauci Nicolò » 77,148
37. Passaniti Giovanni » 76,677
38. Patti Giuseppe » 76,281
39. Emanuele Giuseppe » 74,968
40. Zito Giuseppe » 73,332
41. Di Lapi Antonio » 73,062
42. La Scala Arnaldo » 72,718
43. Fugazzotto Antonino » 72,052
44. De Luca Mario » 70,525
45. Picciolo Giacomo » 70,302
46. Moresca Pietro » 69,583
47. Scavone Salvatore » 67,887
48. Rotolo Alfonso » 67,552
49. Patené Mario » 66,854
50. Lombardo Nunzio punti 65,489
51. Torre Valerio » 65,250
52. Del Campo Francesco » 64,843
53. De Angelis Manlio » 60,250
54. Cacciola Filippo » 60,000
55. Algozzino Antonino » 57,895
56. Bucalo Giuseppe » 57,750
57. Mirabile Cesare » 57,000

Messina, addì 17 maggio 1952

Il prefetto: Di Giovanni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 6995, pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei veterinari partecipanti al concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1946, indetto con decreto n. 6641, del 9 giugno 1947;

Visto l'ordine di preferenza, espresso dai candidati nelle loro domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che richiama le disposizioni contenute nell'art. 36 dello stesso testo unico;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Veduta la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata con legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Veduta la circolare dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 18, del 28 febbraio 1951;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Randazzo Antonino: Milazzo;

Terrachini Francesco: Novara Sicilia-Mazzarà Sant'Andrea;

Cirrito Francesco: Tusa-Castel di Lucio-Motta d'Affermo-Pettineo;

Genovese Benedetto: Spadafora-Villafranca-Venetico-Rometta;

Mascara Rosario: Santa Teresa di Riva-Casalvecchio-Savoca;

Romeo Giacomo: San Pier Niceto-Condrò-Gualtieri Sicaminò;

Gagliardo Filippo: Naso-Castell'Umberto;

Scopelliti Michele: Santa Lucia del Mela-San Filippo-Pace del Mela;

Di Marco Rosario: Cesarò-San Teodoro;

Sciarrino Guglielmo: Francavilla Sicilia-Gaggu-Graniti-Motta Camastra;

Calderone Antonio: Furnari-Oliveri-Falcone-Tripi;

Tarantino Giovanni: Floresta Santa Domenica Vittoria.

Messina, addì 17 maggio 1952

Il prefetto: Di Giovanni

(3265)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.